

---

## **LA LEGITTIMITÀ DELLA IDENTITÀ *ALIAS* NELLE SCUOLE: FAQ E RISPOSTE DI RETE LENFORD**

---

**L'IDENTITÀ *ALIAS* NELLE SCUOLE, ALTRIMENTI DETTA "CARRIERA *ALIAS*", È LEGITTIMA E PUÒ ESSERE ADOTTATA IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE?**

La risposta non può che essere affermativa. Sono proprio le fonti di diritto nazionale sovranazionale e internazionale, come si dirà meglio in seguito, a legittimarne l'adottabilità.

**SU COSA AGISCE L'IDENTITÀ *ALIAS*?**

L'identità *alias* non agisce sull'identità fisica, ovvero sull'insieme delle caratteristiche somatiche che permettono di non confondere una persona con un'altra.

Con l'identità *alias* non vi è, inoltre, alcuna modifica dell'identità anagrafica (l'insieme dei dati che identificano una persona nell'ambito delle Istituzioni di uno Stato); per modificare l'identità anagrafica il nostro sistema legislativo prevede un *iter* ben definito: quello stabilito dalla legge 164/1982 in casi appositamente disciplinati e, in altri casi, con un procedimento da avviare tramite domanda al Prefetto della provincia di residenza.

L'identità *alias* agisce esclusivamente su una identità pseudonima: modifica, infatti, il nome di una persona mediante l'utilizzo di uno pseudonimo all'interno di un determinato contesto ambientale (per esempio scolastico o lavorativo) senza alcuna conseguenza sull'identità fisica e/o sull'identità anagrafica.

Esempi concreti di identità pseudonima possono essere il nome d'arte di un artista, il *nom de plume* o *pen name* di uno scrittore; esempi concreti con un funzionamento simile a quello della carriera *alias* scolastica sono il codice identificativo delle prove selettive durante i concorsi pubblici o privati, il numero con il quale vengono chiamati i/le pazienti negli ospedali per garantirne la riservatezza, il codice identificativo e la matricola delle forze dell'ordine; in questi casi, così come nell'identità *alias* usata a scuola, i dati anagrafici non sono modificati, ma restano abbinati all'identità pseudonima e conservati, come da disposizione della legge sulla *privacy*, da una persona preposta.

L'identità pseudonima è riconosciuta dall'art. 9 del c.c. per il quale *“Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 c.c.”*.<sup>1</sup>

La particolarità della carriera *alias* scolastica è quella di non avere valenza “esterna”, ma di esplicitare esclusivamente la sua funzione all'interno dell'istituto scolastico e rispetto all'intera comunità scolastica.

### **QUALI STRUMENTI VENGONO MODIFICATI DALLA IDENTITÀ ALIAS?**

Essenzialmente vengono modificati, sostituendo il nome con lo pseudonimo (il nome di elezione), il “registro di classe” e il “registro del professore”.

### **LE MODIFICHE DEI REGISTRI INTRODOTTE DALLA IDENTITÀ ALIAS SONO DA CONSIDERARSI ILLEGITTIME?**

Il registro di classe: *“costituisce atto pubblico ... in quanto destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti perché attinenti alla vita scolastica secondo la normativa in materia, quali le presenze, i compiti assegnati, le lezioni impartite, i compiti prescritti, le interrogazioni effettuate, gli atti di indisciplina degli alunni.”* (Cass. Pen. 6138/2001 e, conformemente, Cass. Pen. 714/2010).

Tale specifica *natura* del registro di classe richiede di interrogarsi sulla nozione di *“atto pubblico”*, la quale non viene disciplinata specificamente da alcuna norma penale, ma si ricava da un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di *“falso ideologico in atto pubblico”*, a mente del quale sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della Pubblica Amministrazione, attestino quanto fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza.<sup>2</sup>

E *“quindi, non può che attribuirsi natura di fede privilegiata al contenuto dei registri di classe e dei registri dei professori, ..., per ciò che concerne la provenienza dei detti documenti da insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, quindi da pubblici ufficiali, in relazione a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere*

---

<sup>1</sup> Art. 7 c.c. *“La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.)”*.

<sup>2</sup> Cass. pen., sez. 3, sentenza n. 15764 del 13/12/2017; sez. 5, sentenza n. 39682 del 04/05/2016; sez. 6, sentenza n. 24768 del 31/03/2016; sez. 6, sentenza n. 25258 del 12/03/2015; sez. 5, sentenza n. 15951 del 16/01/2015; sez. 5, sentenza n. 48738 del 14/10/2014; sez. 1, sentenza n. 49086 del 24/05/2012.

*da lui compiuti, come tali dovendosi qualificare, all'evidenza, le attestazioni concernenti la presenza, la frequenza degli alunni e lo svolgimento dell'attività didattica (Cass. Pen. 47241/2019).*

Il registro di classe non è, allora, idoneo ad attestare l'identità personale, essendo utile, semmai e unicamente, ad abbinare un nome (anagrafico o, con l'identità *alias*, di elezione) a uno studente o a una studentessa la cui identità anagrafica permane integra: pertanto, può essere modificato con l'inserimento della identità *alias* in luogo del nome anagrafico senza il rischio di compiere alcuna attività illecita.

Per quel che riguarda il "registro del professore", occorrerà solo rilevare che, poiché secondo l'ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione ha anch'esso natura di atto pubblico (così Cass. 34479/2021: "*il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti*"), valgono le medesime considerazioni svolte con riguardo al registro di classe.

Il "registro di classe" e quello "del professore", in definitiva, per quanto costituenti atti pubblici, non hanno alcuna funzione e valore fidefacente dell'identità anagrafica; conclusione, questa, confermata dal Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965, che all'articolo 41 specifica: "*Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni*".

#### **L'ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS PUÒ ESSERE CENSURATA DAL NOSTRO CODICE PENALE?**

La risposta è negativa. Se - per quanto detto e per quanto si approfondirà in seguito - dal punto di vista amministrativo e civilistico l'identità *alias* non trova ostacoli, anche il codice penale non si oppone.

Per rispondere a questo interrogativo si è proceduto, con una *reductio ad absurdum*, all'analisi di taluni reati previsti e puniti dal nostro ordinamento:

- a) art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- b) art. 494 c.p.: Sostituzione di persona
- c) art. 414 c.p.: Istigazione a delinquere

Alla luce delle osservazioni seguenti, nessuno di essi potrebbe configurarsi nel caso di specie.

**a) La falsità ideologica.**

Art. 479 c.p. : *“Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476”.*

*L’elemento soggettivo e oggettivo del reato*

A condizione che il nome anagrafico corrispondente all’*alias* venga correttamente registrato al momento dell’iscrizione e che, in caso di necessità, venga messo a disposizione di chi voglia utilizzare il registro per attestare gli accertamenti che gli sono propri, il bene giuridico tutelato dai reati di falso ideologico e/o materiale (che è, come recita il titolo VII del Codice penale, la “*fede pubblica*”) non viene leso. Ciò perché, per integrare l’illecito penale, occorre che l’alterazione dei registri sia idonea a trarre in inganno circa i “*fatti*” che vengono ivi attestati (essenzialmente: la presenza dello studente / della studentessa e i voti attribuiti).

È del tutto evidente che, laddove l’uso di un nome diverso da quello anagrafico corrisponda a una richiesta della persona iscritta a scuola e risulti regolamentato dall’istituto scolastico, che è quindi a conoscenza dell’adozione dello pseudonimo, tale fatto è totalmente inidoneo ad alterare la verità e a trarre in inganno i soggetti che risultano essere coinvolti nella redazione o consultazione del registro. Mancano dunque sia l’elemento psicologico che quello materiale del reato.

*Il bene giuridico tutelato*

Abbiamo già detto che il bene giuridico tutelato dai reati di falso ideologico e/o materiale del titolo VII del codice penale è la “*fede pubblica*”.

In generale, come già anticipato, sono due le caratteristiche che consentono di individuare se una condotta è idonea a costituire il reato di falso e quindi a ledere il bene protetto dalla norma della “*fede pubblica*”: la prima è la capacità di porre in essere un’*alterazione idonea a trarre in inganno*, la seconda, che rileva solo sussidiariamente, l’*assenza di consenso*.

Quanto alla prima caratteristica, l’identità *alias* è totalmente inidonea a porre in essere un’alterazione capace di trarre in inganno sui “*fatti*” che vengono attestati nel registro (essenzialmente la presenza/assenza dello studente / della studentessa e i voti attribuiti).

Questo perché i fatti fidefacenti non vengono in alcun modo alterati.

Quanto alla presenza di consenso sono plurime le dottrine che ne riconoscono un'efficacia scriminante e/o giustificante.

Si parla, per esempio, di c.d. *falso consentito*, quando la falsificazione ha a oggetto un documento che non rileva nel traffico giuridico generale, ma riguarda soprattutto due soggetti; in tal caso il consenso è, per l'appunto, una scriminante. Si pensi al caso della segretaria che falsifica con il consenso del datore di lavoro la firma per il ritiro delle raccomandate.

C'è poi la c.d. "teoria della seriazione dei beni giuridici", ove il consenso si inserisce in un rapporto di fiducia che non riguarda la collettività e il relativo traffico giuridico: di conseguenza, il consenso assume efficacia giustificante.

Tutte queste interpretazioni dottrinali, accomunate dall'elemento dell'inidoneità a trarre in inganno e alterare la realtà, nascono dall'esigenza di spiegare come talvolta sussistano situazioni in cui vi possono essere degli *apparenti scostamenti dal dato fattuale della realtà* che però non rilevano sotto il profilo penale.

Anche nella giurisprudenza amministrativa, del resto, il requisito del vantaggio/nocumento viene costantemente richiamato.

Per il Consiglio di Stato, VI, 8 luglio 2010, n. 4436: "*il c.d. "falso innocuo" non rileva ai fini dell'esclusione da una gara pubblica solo qualora sia in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo anti-giuridico, non attribuendo una posizione di vantaggio, neanche sotto il profilo morale (Sez. V, n. 829/2009; Cass. pen. nn. 39432/2008 e 3564/2007)*";

Il T.A.R. Lombardia - Milano - III, 1 marzo 2011, n. 599: osserva che "*la giurisprudenza del giudice amministrativo ha recepito tale nozione di origine penalistica al fine di escludere la rilevanza della falsità delle dichiarazioni non veritiere tutte le volte che essa non abbia prodotto alcun pregiudizio agli interessi pubblici tutelati e non abbia procurato all'impresa dichiarante alcun vantaggio competitivo (Cons. Stato, V, 9 novembre 2010, n. 7967)*".

## **b) La sostituzione di persona.**

Art. 494 c.p. : *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.*

Anche in questo caso, valgono le osservazioni appena illustrate.

Il reato previsto dall'art. 494 c.p., infatti, è un'ipotesi illecita volta a punire quei comportamenti legati all'identità personale e caratterizzati dall'inganno ai danni di un numero indeterminato di individui che, nell'ambito dei rapporti sociali, devono dare fiducia a determinate attestazioni.

Per la configurazione della fattispecie criminosa è richiesto il dolo specifico (elemento soggettivo), la volontà del reo di indurre qualcuno in errore e il comportamento deve essere tale da procurare a sé o ad altri un vantaggio (patrimoniale e non) o arrecare danno al soggetto al quale è stata sottratta l'identità (elemento oggettivo).

Pertanto, anche ammettendo l'elemento del "vantaggio", se così può essere inteso il contrasto alle discriminazioni e l'aumento del benessere delle persone *trans*, nel caso di specie non solo è lecito ma addirittura meritevole di tutela, poiché manca l'altrui danno e l'induzione in errore (che ci sarebbe se si scrivesse con un documento falso, mentre qui difetta *in toto*, derivando dall'accordo tra persona iscritta e istituto scolastico).

Sicché, anche rispetto alla fattispecie individuata dall'art. 494 c.p., in relazione alla eventuale rilevabilità penale della identità *alias*, si ritorna alla conclusione valevole per i reati di falso in atto pubblico, con un difetto assoluto della condotta a porre in essere un'alterazione della realtà e, anzi, alla sua assoluta legittimità derivando essa da un accordo con l'Istituto Scolastico di riferimento.

### **c) L'istigazione a delinquere.**

Art. 414 c.p.: *Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione :*

*1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;*

*2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.*

*Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.*

*Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità, la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."*

In questo caso la risposta è la diretta conseguenza di quanto abbiamo fino a ora esposto: in assenza di reato non può esserci alcuna istigazione.

## **L'IDENTITÀ *ALIAS* DOVREBBE ESSERE ADOTTATA IN TUTTE LE SCUOLE?**

Come già accennato, la legittimità giuridica dell'adozione della identità *alias* trova fondamento nei valori e nelle norme positive del nostro ordinamento giuridico “multilivello”, che è composto da fonti nazionali (prima fra tutte, la Costituzione), sovranazionali (il diritto primario e secondario dell'Unione europea) e internazionali (con particolare attenzione alla CEDU).

Tali fonti tutelano infatti il diritto all'identità di genere “*quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona* (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)” (così Corte cost. 221/2015). Per ‘identità di genere’ si intende comunemente la percezione che ogni persona ha di appartenere o meno a un genere a prescindere dal dato biologico: per usare le parole della Corte di Cassazione, l'identità di genere è “*la percezione che ciascuna persona ha di sé come uomo o donna, il che non necessariamente corrisponde con il sesso attribuito alla nascita; il genere, quindi, indica qualunque manifestazione esteriore di una persona, che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna. [...] L'identità di genere, quindi, valorizza la fluidità delle appartenenze, attribuendo importanza allo spazio di autodeterminazione individuale in una prospettiva di rifiuto degli stereotipi e, quindi, di coesistenza con il concetto di “sesso”, che, invece, mette in risalto la dimensione biologica*»” (così Cass. pen., 30545/2021).

La disamina delle fonti normative che riconoscono e tutelano l'identità di genere e il diritto a non essere discriminati in ragione di essa richiederebbe un approfondimento a sé stante.

Quel che si vuole qui evidenziare è che la previsione della identità *alias* altro non è che uno strumento che consente la realizzazione e la libera manifestazione di tale diritto.

La c.d. *socializzazione* dell'identità di genere d'elezione è un elemento essenziale, per esempio, del percorso previsto dalla l. 164/1982 sulla rettificazione anagrafica del sesso.

E allora, se l'ordinamento riconosce il diritto all'identità di genere quale componente determinante della personalità, la sua manifestazione non solo deve essere libera, ma deve essere tutelata dall'ordinamento anche attraverso *misure positive* che ne agevolino l'avveramento.

Se il fine della tutela del diritto all'identità di genere è quello di consentire a una persona di vivere per come è al di là di quello che *appare* (nelle sembianze) o *risulta* (nei documenti), come può uno strumento che le consente di farlo porsi in contrasto con la legge?

Gli unici limiti che si devono tenere in considerazione sono quelli: (i) dell'esistenza di divieti espressi o di una ‘riserva di legge’ (cioè, la necessità che sia una legge a legittimarne espressamente l'introduzione), ma nel caso della identità *alias*, proprio per quanto detto in merito al circoscritto ambito di azione della stessa - non ci troviamo in nessuno dei due casi;

(ii) quello del rispetto dei diritti altrui, che non vengono minimamente pregiudicati dalla previsione dell'identità *alias*.

L'adozione dell'identità *alias* nelle scuole è, quindi, legittima e, anzi, auspicabile: il mancato riconoscimento dell'identità di genere (e quindi la propria identità *tout court*) genera difficoltà di socializzazione, difficoltà nell'apprendimento, ma anche di semplice presenza e continuità scolastica; con la identità *alias* si riconosce l'identità, con la conseguenza dell'eliminazione di tali difficoltà, e si cerca di impedire il ricorrere di episodi di discriminazione, bullismo e molestia per identità di genere.

D'altra parte, l'uso del nome scelto tra le giovani persone *trans\** (giovani le cui identità di genere sono diverse dal loro sesso assegnato alla nascita) può far parte del complesso processo di affermazione di genere. Una delle principali sfide per le persone *trans*, persone con genere non conforme o che sperimentano incongruenza di genere è conciliare la loro identità di genere con le aspettative culturali e sociali associate al sesso assegnato alla nascita.<sup>3</sup> In questi casi, il processo di affermazione di genere può includere adattamenti del loro aspetto fisico (abbigliamento, capelli, ecc) e l'uso di un nome diverso dal nome assegnato alla nascita.<sup>4</sup>

L'uso del nome scelto è spesso uno dei passi fondamentali per le giovani persone *trans* per esprimere e costruire la loro identità di genere a livello individuale e sociale e fa parte di un complesso processo di allineamento dell'identità di genere, dell'espressione e della presentazione<sup>5</sup> che porta all'affermazione di genere con notevole e riconosciuto benessere.<sup>6</sup>

In generale, è ampiamente condiviso tra i componenti del mondo della ricerca e dell'attivismo, così come nella comunità LGBTQIA+, che il modo più sensibile e solidale per interagire con le giovani persone *trans* sia rispettare la loro identità di genere usando i loro nomi e pronomi affermativi.<sup>7</sup>

La letteratura scientifica internazionale ha evidenziato come un ambiente di supporto, percepito come sicuro, può ridurre il rischio – statisticamente più elevato – di depressione, ansia e suicidio che giovani *trans* sperimentano rispetto ai pari *cisgender*.

In particolar modo, il contesto scolastico può essere determinante per prevenire psicopatologie e ideazioni suicidarie.

L'introduzione dell'identità *alias*, inoltre, costituisce inveramento dei principi contenuti nelle Linee Guida Nazionali, emanate dal Ministero dell'Istruzione il 27 ottobre 2017: “*Educare al*

---

<sup>3</sup> Grossman & D'Augelli, 2006; Grossman, D'Augelli e Frank, 2011.

<sup>4</sup> Reisner et al., 2016.

<sup>5</sup> Sevelius, 2013.

<sup>6</sup> Kivalanka et al., 2019; Nordmarken, 2014; Nuttbrock et al., 2009.

<sup>7</sup> Coolhart e MacKnight, 2015; Grossman & D'Augelli, 2006; Hill et al., 2017; Sausa, 2005.

*rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”.*

I principi dettati nelle linee guida erano già riconosciuti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, co. 16, che stabilisce: *“Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.*

L’identità *alias*, quindi, è uno strumento di piena affermazione del diritto della persona iscritta a scuola di poterla frequentare senza il pericolo di essere discriminata o vivere un costante disagio derivato dal mancato riconoscimento di quel basilare – perché universalmente riconosciuto – diritto di essere (inteso come diritto di esistere e di vivere in sicurezza) che trova le sue radici negli art. 2 e 3 della Costituzione italiana.

Questo diritto di “essere” deve essere garantito, a maggior ragione, alle persone minori d’età.

Il nostro impianto legislativo offre la possibilità di adozione dell’identità *alias* alle scuole chiamate a garantire l’educazione, la formazione e l’istruzione di tutte le persone in quanto:

*“Tenendo ... presente che il regolamento sull’autonomia scolastica (DRP 275/1999), conferisce alle scuole il compito di realizzare «interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti e alla domanda delle famiglie», appare possibile, e quindi opportuno (laddove si presenti il problema), disciplinare il fenomeno”.*

Un esempio emblematico di identità *alias* è ravvisabile addirittura nel contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 che all’art. 28 prevede: *“1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori trans, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell’alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del D. Lgs. n. 165/2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale di cui all’art. 27 (Fascicolo personale), riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte*

*negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all'identità di genere del lavoratore. 2. Non si conformano all'identità alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente che desidera intraprendere il percorso di affermazione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.”*

\* \* \* \*